

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2631

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

(SACCOMANDI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(CIRINO POMICINO)

e col Ministro per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie

(ROMITA)

(V. Stampato Camera n. 5344)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 gennaio 1991

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 gennaio 1991*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, recante trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ALLEGATO.

**MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1990, N. 391**

All'articolo 1:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. I saldi contabili con la Comunità economica europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa comunitaria, concernenti gli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda medesima».

All'articolo 2:

al comma 1, al capoverso, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il pagamento degli aiuti deve essere effettuato entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno».

All'articolo 4:

al comma 2, secondo periodo, le parole: «sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica».

All'articolo 5:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La tabella *B* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è sostituita dalla seguente:

“Qualifiche funzionali	Posti di organico
—	—
VIII	31
VII	61
VI	162
V	22
IV	128
III	15
I e II	31
	450”»;

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Al quadro 1 della tabella A allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, le cifre: "18" e "22" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "19" e "23"».

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - 1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interventi, anche già autorizzati e con possibilità di rinegoziazione, per la ristrutturazione di imprese cui partecipino in maggioranza i produttori agricoli, loro organismi associativi o società da essi costituite nonchè gli enti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, devono esaurirsi entro il termine di durata dei mutui accordati".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente:

"3-bis. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino in maggioranza i produttori agricoli o loro organismi associativi".

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono egualmente utilizzabili per le finalità della presente legge".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente:

"5-bis. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.a. è autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza".

5. Al consiglio di amministrazione di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, partecipa altresì il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nell'adozione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente».

Dopo l'articolo 6, sono inseriti i seguenti:

« Art. 6-bis. - 1. Al fine di garantire l'applicazione del regime di cui al regolamento n. 857/84/CEE del Consiglio del 31 marzo 1984, è istituita l'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

2. La raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati delle aziende produttrici di latte è affidata all'AIMA per essere realizzata attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Gli acquirenti di latte di vacca, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, trasmettono all'AIMA e alle regioni le dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1546/88/CEE della Commissione del 3 giugno 1988, relativamente ai quantitativi di latte lavorato e ai prodotti ottenuti.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

Art. 6-ter. - 1. La riscossione dei contributi dovuti dai produttori, soci delle associazioni aderenti a unioni riconosciute titolari di quantitativi di riferimento di latte ai sensi dell'articolo 12, lettera c), del citato regolamento n. 857/84/CEE, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nonchè per il pagamento del prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al medesimo regolamento, può avvenire con le modalità stabilite dal quinto e sesto comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come modificato dall'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate norme per l'applicazione del comma 1 e per l'armonizzazione del regime comunitario delle quote latte con la normativa sui contratti agrari e sulla produzione lattiero-casearia.

Art. 6-quater. - 1. Rientra nelle attribuzioni dell'AIMA il sostegno delle azioni realizzate dalle unioni riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1360/78/CEE del Consiglio del 19 giugno 1978, modificato dal regolamento n. 1760/87/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987, per il miglioramento della qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche».

Decreto-legge 21 dicembre 1990, n. 391, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1990.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere all'immediato trasferimento all'AIMA delle funzioni di intervento svolte dalla Cassa conguaglio zucchero;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. A decorrere dal 1° luglio 1990, e pertanto dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991, sono trasferiti all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) la gestione delle risorse proprie della Comunità economica europea per il settore bieticolo-saccarifero, nonché i compiti di pagamento e di rimborso previsti dalla normativa comunitaria, già attribuiti alla Cassa conguaglio zucchero alla quale subentra l'AIMA in tutte le funzioni previste dalla normativa vigente.

2. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, adotta le disposizioni per l'attuazione del comma 1.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Trasferimento all'AIMA della gestione delle risorse proprie della CEE e degli aiuti nazionali nel settore dello zucchero, nonché modifica delle norme per la ristrutturazione del settore bieticolo-saccarifero

Articolo 1.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

2-bis. I saldi contabili con la Comunità economica europea derivanti dalla definizione delle procedure previste dalla normativa

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 2.

1. Il primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito dalla legge 29 gennaio 1982, n. 19, è sostituito dal seguente:

«A decorrere dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991 l'AIMA provvede alla corresponsione degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria.».

2. L'AIMA provvede altresì al pagamento degli aiuti per l'integrazione degli oneri finanziari relativi alla campagna 1989-1990 non corrisposti dalla Cassa conguaglio zucchero.

Articolo 3.

1. L'AIMA è autorizzata a versare all'Associazione bieticolo-saccarifera italiana - Fondo bieticolo nazionale (A.B.S.I.), per gli interventi di perequazione dei prezzi delle bietole e dei relativi oneri comunitari e per azioni di interesse del settore bieticolo, una quota parte degli aiuti destinati ai produttori di bietola ed ogni altro importo di spettanza del settore bieticolo nella misura indicata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per ciascuna campagna, tenuto conto dell'accordo interprofessionale.

Articolo 4.

1. Il personale in servizio presso la Cassa conguaglio zucchero alla data del 28 giugno 1990 è trasferito all'AIMA con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Detto personale sarà inquadrato nei ruoli dell'AIMA nelle corrispondenti qualifiche funzionali e profili professionali, previo superamento di apposita prova di idoneità. Le modalità di svolgimento, le materie sulle quali verterà la prova, nonchè il quadro di equiparazione tra qualifiche funzionali e profili professionali sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

comunitaria, concernenti gli interventi nel mercato agricolo attuati dall'AIMA, sono iscritti nella gestione finanziaria dell'azienda medesima.

Articolo 2.

1. *Identico*:

«A decorrere dalla campagna bieticolo-saccarifera 1990-1991 l'AIMA provvede alla corresponsione degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria. Il pagamento degli aiuti deve essere effettuato entro e non oltre il 20 gennaio di ciascun anno».

2. *Identico*.

Articolo 3.

Identico.

Articolo 4.

1. *Identico*.

2. Detto personale sarà inquadrato nei ruoli dell'AIMA nelle corrispondenti qualifiche funzionali e profili professionali, previo superamento di apposita prova di idoneità. Le modalità di svolgimento, le materie sulle quali verterà la prova, nonchè il quadro di equiparazione tra qualifiche funzionali e profili professionali sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

3. Il personale transitato nei ruoli dell'AIMA potrà, a domanda, essere ammesso alla procedura di mobilità di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554.

4. Il fondo liquidazioni del personale esistente presso la Cassa conguaglio zucchero viene trasferito pro-quota all'AIMA ovvero alle altre amministrazioni interessate, che lo utilizzeranno per la ricongiunzione del trattamento di fine rapporto.

5. Il personale della Cassa conguaglio zucchero è iscritto al regime pensionistico applicabile al personale dell'AIMA, con facoltà di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria. L'opzione deve essere esercitata entro sei mesi dalla data del trasferimento.

6. Per la ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi ai fini del trattamento di quiescenza trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Articolo 5.

1. La tabella *B* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è integrata di ventidue unità ed è pertanto sostituita dalla seguente:

«Qualifiche funzionali	Posti di organico
—	—
VIII	21
VII	61
VI	162
V	22
IV	144
III	15
I-II	31
	456».

2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede ad apportare le necessarie modifiche all'allegato *A* del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30, per tener conto delle nuove competenze assegnate all'AIMA dal presente decreto, anche al fine di una migliore armonizzazione delle funzioni da assegnare a ciascun ufficio o funzione dirigenziale.

3. Gli oneri di personale e di funzionamento sono complessivamente valutati in lire due miliardi in ragione d'anno.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Articolo 5.

1. La tabella *B* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, è sostituita dalla seguente:

	«Qualifiche funzionali —	Posti di organico —
VIII	31
VII	61
VI	162
V	22
IV	128
III	15
I e II	31
		450».

2. *Identico.*

2-bis. Al quadro 1 della tabella *A* allegata alla legge 14 agosto 1982, n. 610, le cifre: «18» e «22» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «19» e «23».

3. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 6.

1. Nel comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono egualmente utilizzabili per le finalità della presente legge.».

2. Al consiglio di amministrazione di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, partecipa quale esperto, senza diritto di voto, un funzionario appartenente ai ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica di dirigente generale, designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 6.

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi, anche già autorizzati e con possibilità di rinegoziazione, per la ristrutturazione di imprese cui partecipino in maggioranza i produttori agricoli, loro organismi associativi o società da essi costituite nonchè gli enti di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 386, devono esaurirsi entro il termine di durata dei mutui accordati».

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente:

«3-bis. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere prioritariamente realizzati in imprese cui partecipino in maggioranza i produttori agricoli o loro organismi associativi».

3. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme disponibili a seguito dei rientri di capitali ed interessi, relativi ad interventi effettuati dalla RIBS S.p.a., sono egualmente utilizzabili per le finalità della presente legge».

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 209, è inserito il seguente:

«5-bis. Nell'ambito dei predetti interventi la RIBS S.p.a. è autorizzata ad erogare contributi in misura pari al 30 per cento degli aumenti di capitale di società per azioni sottoscritti da organismi associativi di produttori agricoli o società da essi costituite, per il conseguimento di partecipazioni di maggioranza».

5. Al consiglio di amministrazione di cui al quarto comma dell'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, partecipa altresì il direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Nell'adozione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Articolo 6-bis.

1. Al fine di garantire l'applicazione del regime di cui al regolamento n. 857/84/CEE del Consiglio del 31 marzo 1984, è istituita l'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

2. La raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati delle aziende produttrici di latte è affidata all'AIMA per essere realizzata attraverso le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori, sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Gli acquirenti di latte di vacca, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 7 giugno 1989, n. 258, trasmettono all'AIMA e alle regioni le dichiarazioni rese ai sensi

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Articolo 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 42 miliardi per l'anno 1990, in lire 2 miliardi per l'anno 1991, in lire 2 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1993 e successivi, si provvede:

a) quanto a lire 41.500 milioni per l'anno 1990, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 462 «Fondo di

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

dell'articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1546/88/CEE della Commissione del 3 giugno 1988, relativamente ai quantitativi di latte lavorato e ai prodotti ottenuti.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe della produzione lattiero-casearia.

Articolo 6-ter.

1. La riscossione dei contributi dovuti dai produttori, soci delle associazioni aderenti a unioni riconosciute titolari di quantitativi di riferimento di latte ai sensi dell'articolo 12, lettera c), del citato regolamento n. 857/84/CEE, per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, nonchè per il pagamento del prelievo supplementare sul latte di vacca di cui al medesimo regolamento, può avvenire con le modalità stabilite dal quinto e sesto comma dell'articolo 19 della legge 25 maggio 1970, n. 364, come modificato dall'articolo 10 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono emanate norme per l'applicazione del comma 1 e per l'armonizzazione del regime comunitario delle quote latte con la normativa sui contratti agrari e sulla produzione lattiero-casearia.

Articolo 6-quater.

1. Rientra nelle attribuzioni dell'AIMA il sostegno delle azioni realizzate dalle unioni riconosciute delle associazioni dei produttori agricoli ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1360/78/CEE del Consiglio del 19 giugno 1978, modificato dal regolamento n. 1760/87/CEE del Consiglio del 15 giugno 1987, per il miglioramento della qualità dei prodotti o l'utilizzazione di pratiche biologiche.

Articolo 7.

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

riserva per nuove o maggiori spese per interventi nazionali» dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per l'anno medesimo;

b) quanto a lire 500 milioni per l'anno 1990 ed a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni successivi, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 463 «Fondo di riserva per spese di funzionamento dell'Azienda» dello stato di previsione della spesa dell'AIMA per ciascuno degli anni medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - SACCOMANDI - CARLI
CIRINO POMICINO - ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: Vassalli.

*(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei
deputati)*